

ni Paolo II viene presentato come un servizio all'uomo concreto. L'autore accenna alla *Familiaris consortio*, alla *Carta dei diritti della famiglia*, senza escludere un riferimento alla *Mulieris dignitatem* e alla *Lettera alle famiglie* del 1994. Nuovamente descrive l'attuale contesto culturale, per poi riprendere l'insegnamento del Pontefice polacco sulla bellezza dell'amore umano e sul ruolo della famiglia nella nuova evangelizzazione. La riflessione termina con l'individuazione di alcune scelte concrete che le parrocchie potrebbero compiere in ambito familiare (p. 314).

Il lettore giunge così al capitolo conclusivo (cap. 7) che raccoglie e sistematizza quando emerso nel corso della ricerca: un'antropologia teologica che coglie l'uomo nel suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio, un'antropologia che dialoghi con senso critico con la psicologia e le scienze umane e un diritto canonico che individua nei canoni studiati un ruolo centrale «nella qualificazione della scelta matrimoniale e nella consapevolezza antropologica, filosofica, psicologica nella dimensione giuridica proprio dell'atto sacramentale» (p. 328). Ecco allora le attese proposte pastorali conclusive, in gran parte mutuata dal discorso del 22 gennaio 2011 di Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Lo studio presentato desta certamente qualche interesse soprattutto per ciò che attiene il superamento di una concezione formale o "burocratica" del diritto nella Chiesa. La ricerca di un'antropologia adeguata per un'autentica comprensione e interpretazione della norma codiciale e il desiderio di offrire ai pastori un qualche aiuto nella preparazione prossima e immediata dei nubendi sono

obiettivi che sorgono da esigenze colte sul campo.

Allo stesso tempo non si può non riscontrare una qualche incertezza nell'uso degli strumenti propri della disciplina canonistica: mi riferisco in primo luogo alla scelta delle fonti dei capitoli strettamente giuridici, all'analisi dello sviluppo normativo (in particolare l'istruzione *Dignitas connubii*) e al confronto con gli autori che maggiormente hanno studiato i canoni in questione. Analogamente si può dire circa la considerazione dell'intero magistero di Giovanni Paolo II nei confronti del Tribunale della Rota Romana: un magistero che ha un valore cogente anche in senso giuridico, per cui non trascurabile in una ricerca in questo ambito.

Il lettore non potrà non convenire che si tratta di un lavoro originale, apprezzabile nell'intento di cogliere il diritto canonico nel Mistero della Chiesa. Uno studio svolto in prospettiva teologica che ricorda al canonista la natura dell'uomo così come si evince dall'antropologia teologica di Giovanni Paolo II.

MARCO FIORENZO NOGARA

PAOLO GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. XXI-320.

IL recente lavoro di Paolo Gherri, professore ordinario presso l'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense, nato dall'insegnamento accademico e destinato primariamente a esso, non è propriamente un manuale, né può considerarsi una monografia o un trattato. L'autore lo qualifica come «una proposta teoretica organica ed unitaria (ed autonoma)», finalizzata ad «aiutare ad impostare lo studio accademico del

Diritto amministrativo, con particolare attenzione tanto alla sua adeguata individuazione e collocazione all'interno della *vita ecclesiale*, che ad una corretta presentazione in termini di *dogmatica giuridica generale*» (p. xv).

Per comprendere il piano dell'opera, articolata in sette capitoli, è opportuno evidenziarne la tesi di fondo: «il *Diritto canonico* in generale è sostanzialmente “*Diritto amministrativo*”, in quanto “*regolamentazione normativa dei rapporti istituzionali all'interno della Chiesa*”, dei *rapporti*, cioè, che intercorrono tra i differenti *soggetti gerarchici* (tanto uni-personali che pluri-personali) e di quelli che *questi* intrattengono coi *fedeli* al servizio dei quali tali soggetti sono posti» (pp. 187-188). Non si tratta, dunque, del diritto dell'amministrazione pubblica ecclesiastica o della funzione amministrativa della Chiesa, modellato sulla falsariga dei diritti secolari, né del mero studio delle possibilità di ricorso gerarchico amministrativo ammesse dalla legislazione canonica. Esso viene invece definito come «l'insieme (e lo studio) delle norme che regolano l'*efficace attività* giuridica dei fedeli secondo la loro collocazione istituzionale nella Chiesa (= *status*, ruoli e funzioni)» (p. 260).

Se tale e tanta è l'importanza attribuita al diritto amministrativo canonico, si capisce perché i primi due capitoli siano dedicati alla ricerca del suo fondamento, all'interno della più ampia teoria generale del diritto canonico. Rigettate come teologicamente e metodologicamente inadeguate le prospettazioni – tipiche della stagione postconciliare – che fondano il diritto canonico direttamente nel dinamismo della grazia, che instaurerebbe tra i fedeli relazioni interpersonali non riconducibili neppure per analogia alle forme del diritto secolare, Gherrì

propone un approccio istituzionale, sostanzialmente riconducibile alla riflessione del giurista italiano Santi Romano (1875-1947): «non esistono “cose/realtà” (= *res*) di per sé *giuridicamente* (pre-) *qualificate* in modo generico ed *assoluto* (= originario, a-priori), né altre che di principio non siano (o non possano essere) tali. Ogni contesto relazionale socio-istituzionale, invece, avrà i “propri” *oggetti ed eventi giuridici*, anche radicalmente differenti da un *ambito/Ordinamento giuridico* all'altro ma tutti, comunque “*giuridici*”, senza che nessun Ordinamento possa legittimamente – e validamente – interferire sulla *qualificazione propria* di ciascuno degli altri» (p. 24). Come esempi, vengono illustrati gli ordinamenti statutari, quelli sportivi e quelli religiosi. Posto che «ogni Confessione religiosa si struttura ed organizza al proprio interno secondo logiche relazionali che rispondono alle caratteristiche portanti della Confessione stessa», si giunge a concludere che «l'Ordinamento canonico va riconosciuto come *originariamente e pienamente giuridico* anche sotto il profilo tecnico, nonostante la sua espressa *natura religiosa* e confessionale sembri differenziarlo in modo essenziale dalle altre norme giuridiche (statali *in primis*)» (p. 28). Fondata così la giuridicità in senso proprio e originario del diritto canonico, Gherrì va in cerca degli elementi intrinsecamente giuridici che risultano strutturanti la Chiesa stessa già nella Comunità post-pasquale: il concetto di Collegio apostolico, il riconoscimento dell'incomunicabilità dei doni dello Spirito per fini diversi da quello missionario; l'adozione del Battesimo con acqua come modo ordinario di entrare a far parte della Chiesa; la progressiva evoluzione verso l'episcopato monarchico; il lento delinarsi e consolidarsi della tri-

partizione del sacramento dell'Ordine; il differenziarsi ed identificarsi dei sacramenti fino alla loro statuizione nel settenario tridentino; l'evoluzione del primato petrino (pp. 34-35).

La fondamentale non riconducibilità del diritto canonico ad altre forme o espressioni del diritto emerge con evidenza laddove si consideri che – a differenza degli Stati – la Chiesa non nasce dal basso per gestire la complessità delle dinamiche sociali e perseguire il bene comune, ma «è caratterizzata *ab origine* da una forte connotazione *elettiva ed identitaria* basata sulla *consapevole e volontaria adesione* ad una realtà *pre-esistente ed indisponibile: il kerygma di salvezza*» (pp. 47-48). Ne consegue che nella Chiesa non è possibile adottare la moderna idea costituzional-civilistica, secondo la quale ogni persona è titolare di *diritti* originari pre-sociali e pre-istituzionali, che l'individuo stesso deve poter preservare e tutelare anche nei confronti di eventuali ingerenze e abusi dello Stato. «Soggetto del Diritto canonico è la *comunità cristiana* (= Chiesa) nello svolgimento della propria missione, *mentre* soggetti del Diritto statale, invece, sono i *cittadini* nella propria volontà di auto-realizzazione (ormai *attraverso* lo Stato)» (p. 64). Se lo Stato può offrire al cittadino una facilitazione del vivere quotidiano, soprattutto in termini di sicurezza e stabilità, la Chiesa assicura al fedele l'accesso a risorse soprannaturali non attingibili al di fuori di essa. Nella Chiesa, perciò, «*pubblico e privato costituiscono* soltanto *pseudo-concetti utili a rendere più agevole la sistematizzazione scientifica della giuridicità ecclesiale* senza dover necessariamente attribuir loro una portata realmente sostanziale quali concettualizzazioni della realtà stessa» (p. 66).

Alla luce di questa impostazione sistematica, il cap. 4 affronta la questione del

rapporto fra persona e diritti all'interno della Chiesa, sostenendo che la loro individuazione ed elencazione ha soprattutto lo scopo di costituire una «*soglia invalicabile* posta a chi esercita governo nella Chiesa» (p. 137), e rilevando che «*l'attività giudiziale amministrativa canonica* riguarda non ogni attività di qualunque *Autorità* di governo contro i *diritti* dei fedeli (= *violatio iurium*), ma solo gli *Atti amministrativi singolari*, contestati per *violatio Legis* in quanto – e soltanto – *error Iuris* nell'attività dei *solii Dicasteri* della Curia romana, con espressa esclusione *de merito Causae*» (pp. 150-151). Alla base di questa specifica modalità di tutela dei diritti dei soggetti della Chiesa non starebbe, infatti, la protezione di diritti soggettivi o dell'interesse o bene privato, ma l'esclusione di qualunque forma di arbitrarietà nei provvedimenti di governo ecclesiale (p. 172).

Il cap. 5 delinea il carattere essenzialmente ministeriale dell'ordinamento canonico, rivisitando criticamente il modello dei *tria munera Ecclesiae* e la dottrina della *sacra potestas* e assumendo il principio della «*potestas a munere*», secondo cui nella Chiesa «ciascuno possiede *originariamente* tutte le potestà/facoltà/attribuzioni giuridiche necessarie ad adempiere il *munus* affidatogli per il bene comune» (pp. 207-208).

Il cap. 6 affronta il tema della nascita e della configurazione del diritto amministrativo all'interno della disciplina canonica, evidenziando come i principi portanti del moderno diritto amministrativo civile, cioè la democrazia e l'economia, siano assolutamente incompatibili con la costituzione e l'identità ecclesiale, fondata sulla missione e la vita evangelica (p. 230). Gherrini ritiene che «*tutto il Diritto positivo ecclesiale sia sostanzialmente "Diritto amministrativo"*»,

e definisce l'Amministrazione ecclesiale come «l'utilizzo da parte della competente Gerarchia degli strumenti reali e personali con cui la Chiesa agisce in ordine al perseguimento dei suoi fini, e conformemente ai principi costituzionali e dottrinali che la condizionano» (p. 244).

L'opera merita plauso e riconoscenza. L'autore, infatti, ha affrontato la sfida di sistematizzare e sintetizzare numerose precedenti pubblicazioni, elaborando una proposta teoretica originale, che costituisce indubbiamente uno stimolo al dibattito accademico. Lo ha fatto assumendo motivatamente e consapevolmente posizioni che in più punti si distanziano o addirittura si contrappongono a tesi oggi molto diffuse in dottrina. Talvolta, forse, la tendenza a una certa schematizzazione didattica non rende pienamente ragione delle argomentazioni che vengono criticate.

Chi è più competente di me potrà valutare adeguatamente la proposta dell'autore circa la natura, l'articolazione e le caratteristiche del diritto amministrativo canonico. Mi siano consentite, tuttavia, due osservazioni di carattere generale su quelle che mi sembrano essere le tesi portanti di questo lavoro pregevole e impegnativo. Mi chiedo, anzitutto, se la fondazione istituzionale/ordinamentale in esso prospettata consenta di giustificare adeguatamente la peculiare irriducibilità del diritto canonico. Se, infatti, quello canonico è uno dei tanti possibili ordinamenti delle confessioni religiose, strutturato e organizzato secondo logiche relazionali in ultima analisi determinate dagli aderenti, può essere davvero qualificato come "primario"? Chi legge prova l'impressione di una certa estraneità e giustapposizione fra questo modello e gli elementi strutturali desunti dall'esperienza della comunità cristiana

primitiva (si tratta, a ben vedere, del tema del diritto divino rivelato), mentre colpisce l'assenza di riferimenti al diritto naturale, questione imprescindibile per chi voglia fondare il diritto canonico. In secondo luogo, si può davvero sostenere che il diritto canonico (positivo) è sostanzialmente riconducibile al solo diritto amministrativo, seppur nell'ampia accezione proposta («Sono norme di Diritto amministrativo quelle che riguardano i rapporti interni tra i diversi organi ed organismi della Chiesa universale e particolare oppure i rapporti tra i fedeli (singoli ed associati) ed i medesimi organi ed organismi ecclesiali»: p. 249)? Mi sembra che non si possa prescindere, infatti, sia dal diritto sacramentale (basterebbe ricordare il rilievo del diritto matrimoniale sia nella storia che nella normativa vigente) sia dalle strutture dell'organizzazione ecclesiastica, a cui è dedicata buona parte della trattazione codiciale sulla costituzione gerarchica della Chiesa.

Siamo grati a Paolo Gherri per questa sua opera, certi che in anche in quelle che seguiranno non si sottrarrà al confronto accademico e chiarirà ulteriormente il suo pensiero, contribuendo a tener viva e a far progredire la disciplina canonica.

MAURO RIVELLA

~~GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV: Prassi amministrativa e procedure speciali*, Città del Vaticano, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Lateran University Press, («Quaderni di Apollinaris») 20, 2014, pp. 538.~~

~~DA circa quaranta anni, le due edizioni del manuale *Il diritto nel mistero della*~~